

Comune di ALTAMURA
(Provincia di Bari)



**Statuto della Consulta
Comunale Giovanile**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del n.

Art. 1 ISTITUZIONE

E' istituita dal Comune di ALTAMURA, con deliberazione del Consiglio Comunale n° ... in data ,
la "CONSULTA COMUNALE GIOVANILE" quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

Art. 2 FINALITÀ

a) La Consulta Comunale Giovanile è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale la quale delibera su proposte inerenti le tematiche giovanili e dà un parere – non vincolante, anche se obbligatorio – su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.

La Consulta:

1. E' strumento di conoscenza delle realtà dei giovani
 2. Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani
 3. Promuove dibattiti, ricerche ed incontri
 4. Attiva e promuove eventi ed iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero
 5. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali
 6. Si rapporta con gruppi giovanili informali
 7. Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale
 8. Può raccogliere e diffondere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo).
- a) La Consulta è un'associazione senza fini di lucro e i suoi membri non percepiscono alcuna indennità né remunerazione.

Art. 3 ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

1. Assemblea
2. Consiglio direttivo
3. Commissioni di lavoro

Art. 4 ASSEMBLEA

a) L'assemblea è composta da:

1. Assessore alle politiche giovanili senza diritto di voto
2. Da un rappresentante di ciascuna associazione e/o organizzazione regolarmente iscritta nell'albo comunale delle associazioni "dotate di atto costitutivo e Statuto composte formalmente da giovani di età comprese fra i 16 e i 30 anni "
3. Da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni giovanili espressione dei gruppi politici presenti sul territorio
4. Da un rappresentante degli studenti di ciascuno degli istituti pubblici e parificati d'istruzione di 2° grado
5. Da un rappresentante dei gruppi giovanili parrocchiali di ciascuna parrocchia.

Inoltre, possono essere accolti, quali componenti della assemblea della Consulta Giovanile:

6. Altre forze giovanili organizzate, operanti sul territorio cittadino, nella persona del proprio rappresentante. L'accettazione di esse deve essere deliberata dall'Assemblea della Consulta con la

maggioranza dei 2/3 dei componenti la Consulta stessa, onde evitare l'ingresso di gruppi che possano ledere la dignità dell'uomo e della società.

a) Ogni organizzazione deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed un supplente. La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire all'ufficio di protocollo generale di Altamura.

Art.5

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a. Presidente e/o Vice Presidente;
- b. Segretario;
- c. Tesoriere;
- d. Referenti delle Commissioni di lavoro.

2. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Referente di Commissione di lavoro sono elettive.

3. La nomina di Segretario e Tesoriere spetta al Presidente ed è approvata dall'Assemblea, a maggioranza semplice.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.

5. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche per più di due mandati.

6. Le sedute del Consiglio Direttivo se non è presente almeno la metà dei suoi componenti possono essere invalidate dal Presidente.

7. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.

8. Se un componente del Consiglio Direttivo si assenta per tre volte senza adeguata giustificazione viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione mediante elezione.

9. Il Consiglio Direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:

- a. utilizzo finanziamenti e risorse;
- b. attività di ricerca;
- c. promozione di attività (culturali, sportive...);
- d. rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi giovanili.

10. Il Consiglio Direttivo presenta all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti una relazione annuale sulle attività svolte, preventivamente approvata dall'Assemblea.

Art. 7 – Convocazione del Consiglio Direttivo

11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente con cadenza bimestrale e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti.

Art. 6
IL PRESIDENTE

Il presidente viene eletto dall'Assemblea della Consulta Giovanile, tra i membri della stessa con diritto di voto, nella sua prima riunione di insediamento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti.

Dura in carica per tre anni.

In caso di sua assenza le funzioni vengono svolte dal vice-presidente.

Il Presidente autorizza altresì l'utilizzo di altre sedi, differenti da quanto stabilito nel presente Statuto, per riunioni e dibattiti.

Art.7
IL SEGRETARIO

1. Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Nel verbale devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

Art.8
TESORIERE

1. Il Tesoriere si occupa di custodire ed erogare i finanziamenti gestiti dalla Consulta; e di rendicontare annualmente mediante una relazione presentata all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti, approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9
COMMISSIONI DI LAVORO

Le Commissioni di lavoro sono composte da un numero adeguato di componenti eletti dalla assemblea scegliendo tra i membri della Consulta stessa, devono altresì essere ratificate dal Presidente e stabiliscono autonomamente tempi e modalità di lavoro. I referenti delle Commissioni relazionano all'assemblea sull'attività svolta.

Art. 10
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La prima seduta è convocata e presieduta dall'Assessore alle politiche giovanili in carica per l'espletamento delle operazioni di voto.

Per le successive, gli Organi della Consulta Giovanile sono convocati dal Presidente e/o dalla maggioranza dei rappresentanti dell'assemblea.

Possono, altresì, richiedere la convocazione straordinaria di tali Organi sia il Sindaco, sia l'Assessore alle politiche giovanili che i due terzi dei Consiglieri Comunali.

Gli Organi della Consulta Giovanile possono richiedere, tramite il Presidente, che partecipino ai propri lavori il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori, il Segretario o i funzionari comunali, tecnici esperti e rappresentanti di Enti o Associazioni senza diritto di voto.

L'assemblea è convocata almeno una volta ogni trimestre ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Art. 11

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

In assenza del Presidente, nel corso di una riunione, ne fa funzioni il vice-presidente delegato.

Il Segretario per ogni seduta redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'assemblea nella seduta successiva.

In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne farà le facenti funzioni.

Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale del settore competente messo a disposizione dall'Assessore alle politiche giovanili che ha tra gli altri i seguenti compiti:

1. Compilare e aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri iscritti alla Consulta
2. Verificare che la convocazione dell'Assemblea della Consulta avvenga secondo le modalità prestabilite
3. Tenere copia dei verbali dell'Assemblea della Consulta e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi Organi.

L'assemblea si occupa di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Statuto ed è sua facoltà deliberare autonomamente.

Art. 12

COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale considera la Consulta come punto di riferimento cui sottoporre le proprie scelte in materia di politiche giovanili, garantendo alla stessa la possibilità di essere ascoltata in caso di dissenso su queste, prima della loro attuazione.

L'Assessore alle Politiche Giovanili svolge funzioni di collegamento attivo tra il Consiglio Comunale e la Consulta assicurando voce ed ampio spazio alle proposte di quest'ultima ed eventualmente presentandole in particolar modo in fase di redazione del Bilancio comunale.

Il Comune si impegna a fornire a titolo gratuito alla Consulta, documenti, deliberazioni, studi e dati utili all'attività della stessa, nei limiti di legge.

Si impegna a mettere a disposizione, compatibilmente alle proprie disponibilità, i locali per lo svolgimento delle attività della Consulta. Deve comunque garantire l'uso temporaneo di spazi per svolgere le attività essenziali per la vita istituzionale della Consulta (Assemblee, lavori delle Commissioni, incontri di verifica).

Art. 13

VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

La seduta della assemblea è valida se è presente: in prima convocazione, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione (che può avvenire ad un'ora dalla prima), se è presente almeno un terzo degli stessi. Le delibere sono adottate con la maggioranza degli aventi diritto di voto presenti; salvo i casi particolari in cui, dal presente o dai regolamenti adottandi, non sia richiesta diversa maggioranza.

Nel caso in cui ci sia parità di voti prevale il voto del Presidente o il Presidente può decidere di rinviare l'argomento ad altra seduta sempre che non sia presente l'assemblea al completo.

Art. 14

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Lo Statuto può essere modificato con delibera del Consiglio Comunale. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata in prima convocazione a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda seduta, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 15
REGOLAMENTI

La Consulta redige i propri regolamenti interni di organizzazione relativi a modalità e tempi di convocazione, formazione e attività delle Commissioni di lavoro e quanto non espressamente dichiarato nel presente purché non in contrasto con i principi dello stesso.

Tali regolamenti non necessitano di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sono proposti dalla assemblea che li approva a maggioranza semplice.

Le modifiche ai detti regolamenti possono essere proposte e approvate a maggioranza semplice dall'assemblea.

Art. 16
SEDE

La sede della Consulta Giovanile è il Municipio dove avranno luogo le riunioni.